N. R.G 136/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **136/2025** promossa da:

Parte_1 nato a Valdagno (VI) il 12.08.1952 (c.f.: *CodiceFiscale_1*), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvano Dani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiampo (VI), Via B. Biolo n. 40/bis, giusta separata procura alle liti depositata all'interno del fascicolo telematico,

RICORRENTE

contro

Controparte_1

[...] in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Geom. *CP_2*, con sede in 00196 Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, Codice Fiscale *P.IVA_1*, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bellinello, con Studio in 45100 Rovigo, Via G. Mazzini n. 3,

RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso iscritto in data 28.1.2025 *Parte_1* proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 547/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 18.11.2024 a favore della *CP_1* per la somma complessiva di € 77.914,57 per l'omesso versamento dei contributi dovuti alla *CP_1* per gli anni dal 2002 al 2016 eccependo la prescrizione quinquennale e sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria atteso che aveva chiuso lo studio tecnico ove esercitava la professione di geometra nel 1998 e da allora, a causa delle problematiche di salute che lo affliggevano, non aveva più esercitato, nemmeno in via occasionale, né la professione di geometra, né qualunque altra attività lavorativa.

Si costituiva tempestivamente la Cassa geometri contestando la decorrenza della prescrizione e sostenendo il diritto al pagamento dei contributi alla luce della mera iscrizione all'albo, essendo invece irrilevante lo svolgimento dell'attività professionale.

La causa, di natura documentale, è così decisa.

Anzitutto non è decorso il termine di prescrizione atteso che, per consolidata giurisprudenza, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla *CP_1* da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e

del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge (cfr. Cass. 4981/2014), circostanza nel caso di specie pacificamente non verificatasi.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Quanto al merito, l'art. 5 dello Statuto della *CP_1* stabilisce che siano obbligatoriamente iscritti alla *CP_1* «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione, presupposto imprescindibile per la doverosità dell'obbligo contributivo è in ogni caso l'esercizio della professione. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato di recente e a più riprese che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl'iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla *CP_1* dei geometri *Controparte_1* a nuove categorie di soggetti: l'irrilevanza della natura occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagl'interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191 e Cass. 8825/2025).

Secondo la giurisprudenza, del resto, come già evidenziato, posta la presunzione di esercizio della professione in ragione dell'iscrizione all'albo, in ogni caso, il principio fondamentale che determina l'obbligo di contribuzione è quello dell'effettivo esercizio della professione e dell'oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l'assenza di reddito e l'ambito familiare in cui attività si è svolta (Cass.4568/2021).

Si è visto che ai sensi degli atti normativi della *CP_1* l'iscrizione all'albo dei geometri fonda una presunzione di svolgimento di detta attività, presunzione che incombe al geometra stesso vincere (fornendo la prova contraria).

In particolare, la *CP_1* in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dello statuto, ha previsto i casi e le modalità con le quali tale prova può essere fornita.

Con una prima delibera del Consiglio di amministrazione, la n. 2/2003, sono stati previsti i seguenti incombenti:

A) obbligo di presentare un'autocertificazione ove il geometra dichiara, in primo luogo, di non esercitare attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma, societaria o associata, anche in via occasionale e, in secondo luogo, di non essere titolare di partita Iva (la dichiarazione doveva essere presentata al momento - 20 - dell'.iscrizione all'.albo o, per coloro che erano già iscritti all'.albo alla data del 31 dicembre 2002, entro 90 giorni dalla modifica della normativa regolamentare);

B) invio, anno per anno, della dichiarazione fiscale che attesti la mancanza di redditi professionali.

Con un successivo comunicato la *CP_1* ha poi previsto una serie di ipotesi in cui non è possibile effettuare la cancellazione dalla *CP_1* in costanza di iscrizione all'albo, tra le quali quella del geometra dipendente da aziende private o da enti pubblici (fatta salva la ricorrenza di alcune circostanze in presenza delle quali la cancellazione del geometra dipendente restava possibile).

Con la delibera 123/2009 si è semplificata la procedura eliminando l'incombente di cui alla lettera B); inoltre, sono state confermate le ipotesi in cui non è possibile effettuare la cancellazione della CP_1 in costanza di iscrizione all'albo, compresa quella dei geometri dipendenti;

In particolare, con il D.M. del 27 febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, lett. a), D.Lgs 509/1994 è stato approvato il nuovo Statuto della CP_1 il cui articolo 5 prevede che, a far data dal 1.01.2003: "Sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1 i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509". L'iscrizione alla CP_1 è quindi subordinata esclusivamente all'esercizio effettivo della professione che per gli iscritti all'albo si presume, potendo l'iscritto dare prova contraria nelle forme e nei modi previsti dalla delibera consiliare 2/2003 approvata con D.M. 24.3.2003 e successivamente modificata con delibera 123/2009 approvata con D.M. Del 14.7.2009.

In definitiva, ferma la presunzione di esercizio della professione in presenza di iscrizione all'albo, salvo prova contraria da fornirsi con le modalità previste dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del 2003 e del 2009, unitamente al comunicato emesso in pari data (punto 14), l'iscrizione alla CP_1 richiede che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all'attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario e non rilevando la produzione di reddito (Cass., n. 3664 del 2025).

Né le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione ex art. 5 dello Statuto impediscono all'iscritto di fornire in giudizio la prova contraria con ogni mezzo di prova ammissibile e rilevante.

Invero secondo recente giurisprudenza di legittimità: "*La presunzione, che va qualificata come semplice, prevista dall'art. 5 dello Statuto, dunque, non può non trovare il giusto bilanciamento nella prova contraria, rispetto al fatto provato, iscrizione all'albo, posto a base del ragionamento inferente, che può essere offerta in giudizio dal lavoratore con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comunicato nonché nelle delibere- ferma restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità del relativo mezzo istruttorio - che possono valere solo come esemplificazioni agevolative offerte agli interessati.*

L'autonomia regolamentare non può impedire la possibilità di dimostrare in giudizio, con i mezzi offerti dall'ordinamento processuale, il mancato esercizio di attività libero professionale, la cui prova pertanto non può essere limitata alle sole modalità previste con gli atti di autoregolamentazione adottati dalla CP_1 , i quali non possono stabilire, se non violando l'art. 2727 c.c. ed il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale (cfr., Corte cost., n. 121 del 1993, 115 del 1994, 76 del 2015), una presunzione assoluta di svolgimento di detta attività, trasformando così un rapporto di lavoro subordinato in una prestazione di lavoro autonomo" (Cassazione civile sez. un., 09/05/2026, (ud. 13/01/2026- dep. 09/05/2026) - n. 13506).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente, già a partire dal 2008 era affetto da "*retinopatia grave*" ed altre patologie (glaucoma post traumatico od, cataratta o.s. dal 2011) (all. 2 ric.), idonee ad incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività professionale. Inoltre, lo stesso risulta titolare di Pensione ai ciechi civili parziali ("ventesimisti") a far data da giugno 2010 (all.

3 ric.), che presuppone, oltre allo stato di bisogno, anche il riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione. Peraltro, dalla storia contributiva in atti (all. 12 res.), il ricorrente non risulta aver più presentato la dichiarazione dei redditi relativi alla professione dal 1.1.1994 avendo chiuso il proprio studio professionale a far dara dal 31.3.1981 (all. 4 ric.).

Ebbene, a fronte dei predetti elementi, tutti di segno contrario all'esercizio della professione ed in mancanza di elementi di segno opposto, con particolare riguardo alle patologie da cui era affetto il ricorrente ed alla chiusura dello studio professionale che costituiva l'unica fonte di reddito di parte ricorrente, nonché considerando che la *CP_1* non ha allegato né provato l'esercizio, neppure occasionale, di atti riconducibili alla professione, si ritiene raggiunta la prova contraria del mancato esercizio di attività riconducibile a quella di geometra per gli anni di cui si discute (2002-2016), con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo di cui si discute.

In definitiva, fornita in giudizio la prova contraria, il ricorso dev'essere accolto, assorbite le questioni non espressamente trattate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., ridotti al minimo per la scarsa attività processuale espletata e per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 547/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.697,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali ed € 43.00 per contributo unificato.

Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.

Si comunichi.

Vicenza, 13 ottobre 2026

Il Giudice

dott.ssa Caterina Neri